

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 50-20787/2014

**Oggetto: Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152**

Impresa: F.O.M.T. S.p.A.
Stabilimento di: Grugliasco
Sede Legale: viale Lidice 8
Grugliasco
Sede Operativa: viale Lidice 8
Grugliasco
Attività **codice 2.5b** – *Fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli;*
Posizione Impresa: 007786
P. IVA: 00481770014

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente n. 62-42581/2008 del 4 agosto 2008 l'Impresa in oggetto è stata autorizzata all'esercizio della seguente attività IPPC:
 - **codice 2.5b** – *Fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli;*
- in data 7 febbraio 2013 (prot. n. 25150) il Gestore dell'installazione in oggetto ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione o di parte di esso a determinate condizioni che devono

garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella Direttiva "IED" 2010/75/UE relativa alle industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 recante "*Norme in materia ambientale*";

- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente rinnova l'Autorizzazione Integrata Ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;
- il Gestore dell'installazione ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

ESAMINATO:

- la documentazione presentata dall'Impresa in allegato all'istanza di rinnovo;
- i seguenti documenti di riferimento dell'IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
 - Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry (Maggio 2005);
 - Reference Document on Best Available Techniques in the Non Ferrous Metal Industries (Dicembre 2001);
 - Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems (Dicembre 2001);
 - Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (Luglio 2006);
 - Reference Document on Monitoring of emissions from IED-installations (Luglio 2003);
- le Linee guida ministeriali recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, approvate con DM 31 gennaio 2005, DM 29 gennaio 2007 e DM 1 ottobre 2008;

ACQUISITI:

- i pareri delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, nonché le osservazioni degli altri Servizi della Provincia di Torino, pervenuti nel corso della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il 5 novembre 2013 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs 152/2006 con nota del 8 ottobre 2013 (prot. n. 167268);

RILEVATO CHE:

- l'Azienda ha realizzato gli interventi previsti nell'AIA;

VALUTATO:

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;

VISTI:

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Azienda F.O.M.T. S.p.A. ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, confermando e in parte aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere;

ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

- DETERMINA -

1. di riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Impresa F.O.M.T. S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, per l'esercizio, presso l'impianto sito in viale Lidice 8 nel Comune di Grugliasco, dell'attività IPPC:
 - **codice 2.5b** – *Fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli;*
2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che l'Allegato A sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. n. 62-42581/2008 del 4 agosto 2008 e nei successivi aggiornamenti;
4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06, il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **dieci anni** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, ovvero dell'ultimo successivo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato;
5. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;
6. che successivamente all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies, del D.Lgs. 152/06, prima del successivo aggiornamento della presente autorizzazione, il Gestore è tenuto, secondo le modalità che saranno stabilite nel D.M. citato, ad elaborare e trasmettere per validazione alla Provincia di Torino una **relazione di riferimento** sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee;
7. che nel caso di cessazione definitiva delle attività, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Torino un *Piano di dismissione dell'installazione*, contenente una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose (come definite all'art. 5 comma v-octies) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e una descrizione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinques, del D.Lgs. 152/06 per rimediare ad eventuali fenomeni di inquinamento conseguenti alle attività autorizzate;
8. che a garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella relazione di riferimento, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il gestore dovrà prestare adeguate garanzie finanziarie, secondo le modalità che saranno stabilite dal D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs. 152/06, **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore dello stesso decreto e salvo diversi termini in esso stabiliti

- EVIDENZIA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che le eventuali modifiche all'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- che il Gestore è tenuto ad informare la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

- DISPONE -

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Grugliasco, all'ARPA Piemonte e all'ASL TO3.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 16 giugno 2014

Il Direttore dell' Area
Risorse Idriche e Qualità dell' Aria
Dott. Francesco PAVONE
firmato in originale

INDICE DELL'ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA	7
2. CONDIZIONI GENERALI	7
3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE	9
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA	10
4.1. <i>LIMITI DI EMISSIONE</i>	10
4.2. <i>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI</i>	11
4.3. <i>PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI</i>	12
4.4. <i>MONITORAGGIO E CONTROLLO</i>	12
4.5. <i>QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA</i>	14
5. EMISSIONI NELLE ACQUE	17
5.1. <i>SITUAZIONE ESISTENTE ALL'ATTO DELL'AUTORIZZAZIONE</i>	17
5.1.1. <i>APPROVVIGIONAMENTO IDRICO</i>	17
5.1.2. <i>SCARICO DI ACQUE REFLUE</i>	17
5.2. <i>PRESCRIZIONI GENERALI</i>	17
5.3. <i>PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO</i>	18
5.4. <i>ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO</i>	18
5.5. <i>BILANCIO IDRICO</i>	18
6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME	19
7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE	19
8. EMISSIONI SONORE	19
9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE	20
<i>TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI</i>	20
<i>TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI</i>	20
<i>TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE</i>	22

ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

codice 2.5b – <i>Fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli;</i>	Capacità massima di impianto 46 t/giorno
--	--

Il **ciclo produttivo** dello stabilimento è così articolato:

- ricevimento delle materie prime;
- pressocolata:
 - pressocolata;
 - tranciatura;
- colata a gravità:
 - formatura anime;
 - colata;
 - sterratura;
 - taglio e sbavatura;
- trattamento termico;
- granigliatura;
- lavorazioni meccaniche;
- immagazzinamento e vendita.

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto

- nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare **svolgimento dell'attività di controllo** da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere **permesso l'accesso** all'interno dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'installazione, durante l'attività lavorativa, di **personale incaricato** di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. **non devono essere ostacolate** le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. deve essere **consentito il controllo** di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita l'**accessibilità in condizioni di sicurezza** e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
 3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Provincia di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Provincia di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto. **Entro 30 giorni** dalla realizzazione dell'intervento, il Gestore deve comunicare il completamento dei lavori.
 4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle **Linee Guida sui sistemi di monitoraggio** emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
 5. I **risultati dei controlli** previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. **Eventuali criticità** riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema
 6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di **guasti** e di **emergenza** deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.

7. il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Grugliasco. Il Report deve contenere gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato nel presente allegato e riassunto al Capitolo 9 "Comunicazioni agli Enti e Report Ambientale"..
8. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia di Torino**. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica e devono essere riportati su un registro con la data di inattivazione o dismissione. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica, combustibile) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Provincia **almeno 60 giorni prima della riattivazione**, deve essere annotata sul registro la data di riattivazione e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte "Piano di monitoraggio e controllo".
9. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve **informare immediatamente la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
10. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.

3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Provincia di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile

apposita modulistica sul sito istituzionale della Provincia di Torino.

2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di installazione modificata, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.
3. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve trasmettere, alla Provincia di Torino ed all'ARPA Piemonte, ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Provincia di Torino, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite di emissione** fissati nel QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. I valori limite di emissione si applicano ai **periodi di normale funzionamento** dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i **periodi di oscillazione** che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
3. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti.

4. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di **avviamento** e di **arresto** degli impianti produttivi.
5. Ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
 - a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b. informa, entro le otto ore successive all'evento la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

6. Il Gestore è autorizzato all'esercizio della **granigliatrice** (punto di emissione 9) per un **massimo di 60 ore all'anno**; in tal caso il Gestore è esentato dall'effettuazione di autocontrolli sulle emissioni. Qualora il Gestore avesse necessità di superare tale limite, dovrà realizzare un campionamento di autocontrollo utilizzando le procedure indicate nel successivo paragrafo 4.4 (Monitoraggio e controllo).
7. Il Gestore deve annotare su un apposito **registro degli avviamenti** tutti gli avviamenti della granigliatrice (punto di emissione 9), annotando la data di avvio e di successiva fermata dell'emissione. Il registro degli avviamenti deve essere conservato in stabilimento, per almeno tutta la validità della presente autorizzazione, a disposizione degli Enti preposti al controllo.
8. I **sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni** devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore manutenzioni ed ispezioni periodiche con le cadenze riportate nei rispettivi manuali di fornitura degli impianti. Deve essere adottato un **apposito registro delle manutenzioni** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni (data, fase produttiva, impianto e oggetto dell'intervento). Il registro delle manutenzioni deve essere conservato in stabilimento, per almeno tutta la validità della presente autorizzazione, a disposizione degli Enti preposti al controllo.
9. Gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino **emissioni diffuse** tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate. Devono essere inoltre evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorigene o polverulente.

4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

10. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, da realizzarsi secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo Unichim 422 (manuale n. 122 - misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo metodo. Laddove non sia possibile posizionare le **prese di campionamento** in ottemperanza a quanto ivi previsto è necessario adottare i criteri per la determinazione dei punti di misura e prelievo di cui al successivo capitolo 5 del metodo.
11. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
12. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

13. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi (**autocontrolli periodici**) deve essere effettuato, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, secondo la periodicità prevista nella colonna "frequenza autocontrolli" del *quadro emissioni*, **con decorrenza a far data dall'ultimo autocontrollo eseguito**.
14. Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., **con almeno 15 giorni di anticipo**, la data in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici.
15. Il Gestore deve trasmettere, annualmente **entro il 30 aprile**, congiuntamente al **Report Ambientale** di cui al paragrafo 2.7, una relazione con i risultati degli autocontrolli delle emissioni ai punti emissivi indicati nel QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato, contenenti tutte le informazioni richieste al presente paragrafo.
16. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori

delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc).

17. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Parametri	Norme	
	UNI	ISO
Polveri	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
C.O.T.	UNI 12619 – UNI 13526	-
Fluoro e suoi composti	UNI 10787	ISO 15713/2006
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

4.5. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITA' DEI CONTROLLI PERIODICI

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm³/h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm³]	Flusso di massa [kg/h]		
1	Fusione, colata in conchiglia e pressocolata	Zona di combustione fusori 1617 E 1055, postazioni colata in conchiglia isole 1054, 1305, 1589, 186, zona stampaggio pressa DGK 2-802	8000	Polveri totali	10	0,080	nessuno	Triennale
				Acido fluoridrico	2	0,016		
				C.O.T.	10	0,080		
2	Colata in conchiglia	Bruciatori a metano dei forni di mantenimento 1589, 1054, 186, 1305	500	Polveri totali	10	0,005	nessuno	Quinquennale
3	Pressocolata	Bruciatori a metano dei forni di mantenimento 875, 1590, 1067, 1405, 104	800	Polveri totali	10	0,008	nessuno	Quinquennale
4	Pressocolata	Zona di stampaggio presse Idra OL320I/1, OLK602, OL500ST, OL700I, OL1200	8000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,080	nessuno	Triennale
				C.O.T.	10	0,080		
5	Pressocolata	Bruciatori a metano dei forni di mantenimento 925, 844, 845	350	Polveri totali	10	0,004	nessuno	Quinquennale
6	Fusione, pressocolata	Caricamento forno fusorio 1425, zona stampaggio presse Idra OL320I/2, OL150S/1, OL280S, OL300S, OLZ180, OLZ40	12000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,120	nessuno	Triennale
				C.O.T.	10	0,120		

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli	
				Tipologia	Limiti				
					Concentr. [mg/Nm ³]	Flusso di massa [kg/h]			
7	Preparazione anime	Macchine per formatura anime L15, L18, H12, zona di deposito anime, postazioni di colata isole di lavoro 6517/03, 6518/03	6500	Polveri totali	5	0,033	nessuno	Triennale	
				C.O.T.	10	0,065			
				Fenolo + furfurolo + formaldeide	5	0,033			
8	Colata in conchiglia	Bruciatori a metano dei forni di mantenimento 6517/03, 6518/03	2400	Polveri totali	10	0,024	nessuno	Quinquennale	
9	Granigliatura	Granigliatrice	2400	Polveri totali	10	0,024	Filtro a maniche	Nessuno ⁽¹⁾	
10	Trattamento termico	Forno a CH ₄ di tempra Civaldi n.1 a scambio indiretto (P=721 kW)	<i>EMISSIONE POCO SIGNIFICATIVA</i>						
11	Trattamento termico	Forno a CH ₄ di invecchiamento a scambio indiretto (P=140 kW)	<i>EMISSIONE POCO SIGNIFICATIVA</i>						
12	Sterratura	Forno a CH ₄ di reform a scambio indiretto per sterratura (P=279 kW)	<i>EMISSIONE POCO SIGNIFICATIVA</i>						

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Autocontrolli	
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm ³]			Flusso di massa [kg/h]
13	Fusione	Cappe forni fusori 1055, 1617	700	Polveri totali	10	0,007	nessuno	Quinquennale
14	Fusione	Cappe forni fusori 111, 1425	1000	Polveri totali	10	0,010	nessuno	Quinquennale
15	Lavorazioni meccaniche	Asportazione truciolo: cappe su isole di lavoro 360201, 360202	11000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,110	nessuno	Quinquennale
16	Lavorazioni meccaniche	Asportazione truciolo: cappe su isole di lavoro 360301, 360302	14000	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,140	nessuno	Quinquennale
17	Pressocolata	Area stampaggio macchina KLF600	2500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,025	nessuno	Triennale

⁽¹⁾: vedi prescrizione 4.2.6.

5. EMISSIONI NELLE ACQUE

5.1. SITUAZIONE ESISTENTE ALL'ATTO DELL'AUTORIZZAZIONE

5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Sono presenti tre allacciamenti all'acquedotto potabile ad uso igienico-sanitario e industriale.

5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE

L'attività non genera scarichi tecnologici.

Ai sensi della normativa vigente il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità competente al controllo del ciclo completo delle acque.

5.2. PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il Gestore si deve impegnare ad **osservare le norme** previste dal Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.
2. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire gli scarichi finali** per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
3. Il Gestore deve eseguire idonea e periodica **manutenzione dei sistemi di depurazione** e dei sistemi di trattamento specifici con particolare riferimento allo smaltimento periodico dei fanghi;
4. Il Gestore deve garantire l'**accessibilità dei pozzetti di ispezione** degli scarichi in rete fognaria per il campionamento da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti di campionamento.
5. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Provincia di Torino e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), **entro 30 giorni**, di **eventuali variazioni della rete fognaria interna** e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni della qualità e quantità degli scarichi autorizzati.
6. Il Gestore deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Torino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'A.R.P.A., qualunque irregolarità o **anomalia interna allo stabilimento** che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. In tali eventualità, il Gestore dovrà garantire procedure volte a

contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale.

7. In caso di **situazioni di emergenza**, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'ARPA e alla Provincia di Torino.

5.3. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

8. il Gestore deve inviare, **entro il 31 marzo di ogni anno** al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), ed **entro il 30 aprile di ogni anno** congiuntamente al Report Ambientale di cui al paragrafo 2.7 i volumi di acqua misurati secondo quanto disposto al punto 12 e al punto 14;

5.4. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

9. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche** di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne.
10. Il Gestore deve mettere in atto le procedure necessarie per evitare che la presenza di **residui di sostanze sulle aree esterne** possa compromettere, a causa delle acque meteoriche o di sversamenti, la qualità delle acque raccolte dalla rete fognaria.
11. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **immettere** le acque meteoriche in acque sotterranee. E' concessa l'immissione delle acque meteoriche negli strati superficiali del sottosuolo **fino a quando il collettore comunale delle acque bianche non sarà realizzato**. Sarà cura del Gestore provvedere al collettamento delle acque meteoriche al collettore delle acque bianche non appena questo entrerà in funzione.

5.5. BILANCIO IDRICO

12. Il Gestore deve **misurare il volume complessivo annuo** dell'acqua prelevata dall'allacciamento acquedottistico.
13. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere gli strumenti di misura delle portate di cui al precedente punto 12 per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento almeno una volta l'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.

14. Il Gestore deve procedere alla valutazione del **bilancio idrico** di massa, **elaborato con cadenza annuale**, utilizzando almeno i volumi misurati di cui al precedente punto 12.

6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME

La gestione dei rifiuti generati dall'attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul **deposito temporaneo** stabilite nella parte IV, art. 183, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. Il gestore, al fine di garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee, deve:
- elaborare e trasmettere per validazione alla Provincia di Torino una **relazione di riferimento** sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, successivamente all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies, del D.Lgs. 152/06 e secondo le modalità che saranno stabilite nel D.M. citato;
 - nel caso di cessazione definitiva delle attività, trasmettere alla Provincia di Torino un *Piano di dismissione dell'installazione*, contenente una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose (come definite all'art. 5 comma v-octies) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e una descrizione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinques, del D.Lgs. 152/06, per rimediare ad eventuali fenomeni di inquinamento conseguenti alle attività autorizzate.
 - nell'ambito dell'esame della relazione di riferimento di cui al punto a), ove ritenuto necessario, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della sua validazione, e programmati periodici controlli sul suolo e sulle acque sotterranee.

8. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Grugliasco ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n. 23 del 10 giugno 2004. Pertanto, i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997.

9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 9.1 e 9.2.

TABELLA 9.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2.7)	<ul style="list-style-type: none"> - Provincia di Torino - ARPA - Comune di Grugliasco - SMAT 	Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4.14).	<ul style="list-style-type: none"> - Provincia di Torino - ARPA 	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti i reflui scaricati in rete fognaria (prescrizione n. 5.3. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).	<ul style="list-style-type: none"> - SMAT - ARPA 	Almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Relazione sul ciclo delle acque (prescrizione n. 5.3.8)	<ul style="list-style-type: none"> - SMAT 	Entro il 31 marzo di ogni anno (inoltre una copia della relazione deve essere allegata al Report Ambientale)

TABELLA 9.2 – ALTRE COMUNICAZIONI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (prescrizione n. 3.1)	<ul style="list-style-type: none"> - Provincia di Torino 	Con almeno 60 giorni di anticipo
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di	<ul style="list-style-type: none"> - Provincia di Torino - ARPA 	Comunicazione preventiva

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica (prescrizione n. 3.3)		
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto (prescrizione n. 3.4)	- Provincia di Torino	Entro 30 giorni
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito (prescrizione n. 7.1.b))	- Provincia di Torino - ARPA - Comune di Grugliasco	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (prescrizione n. 2.10)	- Provincia di Torino - ARPA	Avviso immediato
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione (prescrizione 2.9)	- Provincia di Torino - ARPA	Avviso immediato
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.1.5)	- Provincia di Torino - ARPA	Entro le otto ore successive all'evento
Eventuali variazioni della rete fognaria interna o del ciclo produttivo (prescrizione n. 5.2.5)	- Provincia di Torino - SMAT	Entro 30 giorni
Qualunque irregolarità o anomalia interna allo stabilimento che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. (prescrizione n. 5.2.6)	- Provincia di Torino - ARPA - SMAT	Avviso immediato
Situazioni di emergenza (incendi, improvvisi malfunzionamenti, etc...) che possano coinvolgere il ciclo delle acque (prescrizione n. 5.2.7)	- Provincia di Torino - ARPA - SMAT	Avviso immediato

I contenuti del Report Ambientale sono riassunti nella Tabella 9.3:

TABELLA 9.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE

Descrizione	Riferimenti	Note
Risultati degli autocontrolli periodici pertinenti le emissioni in atmosfera	prescrizione n. 4.4.15	
Informazioni riguardanti il ciclo delle acque , il sistema di monitoraggio e il bilancio idrico	prescrizione n. 5.3.8	copia di tali informazioni deve anche essere inviata a SMAT entro il 31 marzo di ogni anno

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Grugliasco.

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi devono essere conservati presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato alla documentazione di riesame della presente autorizzazione.

I certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino, canale Ambiente.